



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE  
UFFICIO II

---

Torino, 21/09/2015

Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti e scuole di ogni ordine e grado  
del Piemonte

e, p.c. ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  
per il Piemonte

**Oggetto: La formazione nella scuola secondo i contenuti degli Accordi Stato/Regioni del 21.12.2011 e del 25.07.2012: collaborazione con l'organismo paritetico**

Com'è noto il Dlgs 81/08, art.37 c. 12 prevede che: " *La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, **in collaborazione con gli organismi paritetici**, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori*"

Gli Accordi Stato/Regioni del 21.12.2011 (G.U. n. 8 dell'11.01.2012) e del 25.07.2012 (G.U. N. 192 del 18.08.2012), nel disciplinare, ai sensi dell'art. 37, c.2 del Dlgs n. 81/08 la durata, i contenuti minimi e le modalità di formazione , nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti, hanno anche fornito disposizioni sulle modalità di collaborazione con i predetti organismi paritetici, la cui funzione è svolta, per le scuole piemontesi, dall'Osservatorio Regionale per la sicurezza delle scuole, costituito presso l'USR per il Piemonte.

Si riassumono qui dette disposizioni:

- i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione all'organismo paritetico;
- ove la richiesta riceva riscontro, il datore di lavoro ne tiene conto, senza che, tuttavia, ciò significhi che la formazione debba essere svolta necessariamente con l'organismo paritetico né che le indicazioni date debbano essere obbligatoriamente seguite nella realizzazione dell'attività formativa;
- ove la richiesta non riceva riscontro entro 15 giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.



Con la **circolare n. 614 del 3/12/2012**, l'Osservatorio Regionale per la sicurezza delle scuole presso l'USR per il Piemonte, nel fornire le linee d'indirizzo in relazione alle figure da formare nel Settore Istruzione, ha comunicato l'istituzione della casella di posta elettronica, tutt'ora attiva: [collaborazioneosservatorio@usrpiemonte.it](mailto:collaborazioneosservatorio@usrpiemonte.it) alla quale le SS.LL. devono inviare le relative richieste di collaborazione in ambito formativo, al fine di ottemperare alle disposizioni sopra specificate.

Le richieste di collaborazione sono automaticamente riconosciute conformi a legge se i contenuti, le modalità e la durata delle attività formative o di aggiornamento, rispecchiano quanto indicato nell'Accordi Stato/Regioni in oggetto.

Si evidenzia inoltre che, alla data attuale, l'Osservatorio non è in grado di svolgere attività formative e/o di aggiornamento né direttamente, né avvalendosi di strutture formative di diretta emanazione, in collaborazione con singoli istituti o reti di scuole.

Infine si precisa che la predetta casella di posta elettronica **va utilizzata unicamente per richieste relative allo scopo per cui è stata creata** cioè la collaborazione dell'organismo paritetico sui corsi di formazione dei lavoratori in ottemperanza alle norme già citate. Non va utilizzata per qualsivoglia altra comunicazione all'USR o allo stesso Osservatorio (ad esempio per richieste di finanziamento in ordine agli adempimenti sulla sicurezza), in quanto non sostituisce i canali consueti di comunicazione nei confronti degli Uffici di questo USR né esime le SS.LL. dalla responsabilità relativa ai contenuti delle comunicazioni non correttamente indirizzate.

Si ringrazia dell'attenzione.

IL DIRIGENTE

Tecla Rivero

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'articolo 3, comma 2 Decreto  
legislativo 39/1993